

## AVVISO PUBBLICO

per il finanziamento di audit energetici, su edifici di proprietà degli enti locali,  
finalizzati alla promozione di interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle  
fonti di energia rinnovabile (2<sup>a</sup> edizione)



## ART. 1 - Obiettivo

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'Asse II (Promozione dello sviluppo sostenibile) – Attività c) (Sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e promozione dell'efficienza energetica) del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), intende sostenere la diffusione degli audit energetici e della certificazione energetica sugli edifici di proprietà degli Enti locali, in particolare di Comuni e Comunità montane, nonché la diffusione delle buone pratiche di risparmio energetico in edilizia.
2. Per la gestione del presente avviso pubblico e per le finalità divulgative di cui sopra la Regione Autonoma Valle d'Aosta si avvale del Centro Osservazione e Attività sull'energia di seguito denominato "COA energia" istituito presso Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3.

## ART. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente avviso pubblico, valgono le definizioni sotto riportate:
  - a. **Diagnosi energetica:** procedura volta a fornire un'adeguata conoscenza del fabbisogno energetico di un edificio e ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici. In particolare prevede un **audit dettagliato** dell'edificio attraverso il reperimento dei dati descrittivi dell'edificio e di ubicazione dello stesso, la caratterizzazione dell'involucro opaco e trasparente, del sistema di ventilazione, degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione, compresi gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Tali dati minimi, riepilogati nell'apposita scheda di raccolta dati predisposta dal COA energia, servono a definire la prestazione energetica dell'edificio secondo la metodologia "Beauclimat". La diagnosi deve inoltre prevedere la raccolta ed analisi dei dati reali di consumo termico ed elettrico, almeno dell'ultimo triennio, l'individuazione delle principali inefficienze del sistema edificio-impianto e/o gestionali e l'analisi tecnico economica dei possibili interventi da effettuare e del relativo potenziale di risparmio energetico e di riduzione della CO<sub>2</sub> emessa.
  - b. **Certificazione energetica:** complesso delle operazioni, svolte da un tecnico iscritto nell'elenco regionale dei certificatori energetici, finalizzate alla redazione dell'attestato di certificazione energetica, secondo la metodologia regionale

Beauclimat.

- c. **Formazione:** processo di acquisizione di competenze, da parte del personale tecnico di Comuni e Comunità montane, in tema di risparmio energetico nell'edilizia. In particolare la **giornata formativa** per gli enti locali, predisposta dal COA energia in collaborazione con il CELVA, prevede l'approfondimento della normativa regionale in materia di efficienza energetica degli edifici, nonché la conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle ESCO (Energy Service Companies), quali possibili strumenti per mettere in atto una riqualificazione energetica degli edifici.
- d. **Pubblicizzazione:** azioni di informazione e sensibilizzazione realizzate dall'Assessorato Attività produttive, tramite il COA energia, rivolte alla cittadinanza sui temi del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, in particolare in relazione ai risultati specifici del progetto.

### ART. 3 - Soggetti beneficiari

1. L'avviso è rivolto a tutti i Comuni e alle Comunità montane della Regione Autonoma Valle d'Aosta che siano proprietari di edifici, ad esclusione di quelli destinati ad uso agricolo o forestale.
1. I Comuni e le Comunità Montane possono presentare l'istanza come:
  - a. singolo Comune;
  - b. singola Comunità montana;
  - c. convenzione tra Comuni con Comune capofila ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 54/1998;
  - d. convenzione tra Comuni e Comunità montana di appartenenza, quest'ultima individuata come capofila, ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 54/1998.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle istanze, le forme associative di cui alle lettere c) e d) devono:
  - a. essere conformi a quanto previsto dall'articolo 104 della l.r. 54/1998, nel rispetto delle finalità del presente avviso e in conformità ai contenuti minimi della bozza di convenzione di cui all'Allegato A;
  - b. avere una durata almeno pari alla data di conclusione dei progetti;
  - c. risultare costituite entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle richieste stesse.
3. E' fatto divieto ai richiedenti di partecipare all'avviso in più di una forma associativa di cui alle lettere c) e d) o di partecipare contemporaneamente quale richiedente singolo e quale componente di una forma associativa di cui alle lettere c) e d), pena l'esclusione di entrambe le forme associative ovvero del richiedente singolo e della forma associativa.



#### **ART. 4 - Requisiti di ammissibilità delle istanze**

1. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le istanze che prevedono:
  - a. la realizzazione di audit energetico e certificazione energetica, come meglio definiti all'articolo 2, comma 1., lettere a) e b), di uno o più edifici ad esclusione di quelli destinati ad uso agricolo o forestale;
  - b. la partecipazione di almeno un membro del personale tecnico di Comuni e Comunità montane ad una giornata formativa, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I requisiti previsti al comma 1 devono essere rispettati da ogni ente partecipante nelle forme associative di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) e d).
3. La partecipazione ad una delle giornate formative effettuate a Pont-Saint-Martin in data 22 giugno 2011 e ad Aosta nelle date del 24 giugno 2011 e del 26 settembre 2011, è riconosciuta quale requisito di ammissibilità di cui al comma 1., lettera b..
4. Non sono ritenute ammissibili le istanze che prevedano finanziamenti totali inferiori a 1.500,00 euro o superiori a 50.000,00 euro al netto di oneri e IVA.

#### **ART. 5 - Criteri di selezione**

1. Sarà esaminata la rispondenza delle istanze ai seguenti criteri di selezione approvati, ai sensi dell'art. 65 del Reg.(CE) 1083/2006 e successive modificazioni dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Competitività regionale 2007/2013:
  - a) analisi dei dati di consumo reale del patrimonio edilizio valdostano;
  - b) individuazione e valutazione tecnico-economica dei possibili interventi di recupero degli edifici;
  - c) livello di esperienza dei soggetti a cui è affidata la diagnosi energetica.In relazione alle politiche orizzontali in tema di ambiente (VAS):
  - d) interventi finalizzati alla valutazione delle potenzialità di contenimento dei consumi energetici e di riduzione dell'emissione in atmosfera di gas climalteranti e inquinanti nel settore edilizio.



## **ART. 6 - Copertura finanziaria e costi ammissibili**

1. L'intervento trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare nell'ambito del Programma operativo FESR Competitività regionale 2007/2013 dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in misura pari a 786.617,52 euro.
2. Sono finanziabili, da parte della Regione, esclusivamente le spese riferite alla realizzazione degli audit energetici e delle certificazioni energetiche. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non recuperabile. È altresì ammissibile a finanziamento ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo sostenuto per spese connesse all'attuazione delle operazioni di cui al presente avviso, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.
3. Il contributo verrà calcolato sulla base del "Piano finanziario" redatto secondo il modello di cui all'Allegato B, riconoscendo un corrispettivo massimo per ogni edificio pari a 2.000,00 euro al netto di oneri e IVA. Nel documento dovranno essere indicati anche gli importi comprensivi di oneri e IVA.
4. La copertura finanziaria degli eventuali ulteriori costi derivanti dal progetto sarà a carico degli Enti partecipanti.
5. Per quanto non specificamente dettagliato si rimanda al Decreto citato al comma 2 del presente articolo.

## **ART. 7 - Divieto di cumulo**

1. I contributi previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali, regionali o in generale concessi da Enti e Istituzioni pubbliche) finalizzati agli stessi interventi.

## **ART. 8 - Presentazione delle istanze**

1. Le istanze di contributo possono essere presentate a partire dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, all'indirizzo: [http://www.regione.vda.it/energia/default\\_i.asp](http://www.regione.vda.it/energia/default_i.asp)



2. Le istanze di contributo, conformi al modello di cui all'Allegato C del presente avviso, dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica all'indirizzo <http://finaosta.fmgateway.com/fmi/iwp/cgi?-db=domandepor&-loadframes> e inoltrate telematicamente entro le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2012. Per determinare l'ordine di ammissibilità dei progetti farà fede la data di ricezione telematica dell'istanza.
3. Entro dieci giorni dalla data di inoltro dell'istanza in via telematica e comunque non oltre le ore 18:30 del 15 febbraio 2012, copia cartacea della stessa, esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 dell'allegato b) al DPR 642/1972, corredata di tutta la documentazione richiesta al comma 6 del presente articolo, dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa, con riportato il mittente e la dicitura: "Avviso pubblico per il finanziamento di audit energetici per edifici di proprietà degli enti locali (2<sup>a</sup> edizione)", secondo le modalità di cui al comma successivo, pena la non ammissibilità dell'istanza.
4. La busta dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:
  - a) invio a mezzo posta, mediante raccomandata A/R, indirizzata a "COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel – 11100 Aosta (Ao)"; in tal caso, come data di consegna farà fede la data del timbro postale;
  - b) consegna a mano o con corriere presso lo sportello informativo "Info Energia Chez Nous", Avenue du Conseil des Commis, 23 – 11100 AOSTA; in tal caso per la data di consegna farà fede la ricevuta del protocollo.
5. L'istanza di contributo, conforme all'Allegato C compilato telematicamente e poi stampato e firmato dal legale rappresentante del Comune o della Comunità montana proponente o capofila, deve essere corredata da:
  - a) eventuale convenzione per la designazione di un Comune capofila o della Comunità montana capofila, conforme ai contenuti minimi di cui al modello proposto nell'Allegato A, firmato da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti alla forma associativa;
  - b) "Piano finanziario" redatto secondo il modello di cui all'Allegato B.
6. Eventuali modifiche ad un'istanza già consegnata potranno essere effettuate esclusivamente mediante la compilazione in via telematica di una nuova istanza, in cui sarà necessario indicare, nell'apposito campo, che si tratta di una modifica ad una istanza già consegnata. Le modalità e i termini di consegna della nuova istanza sono quelli previsti ai precedenti commi 2, 3 e 4. La nuova istanza annulla e sostituisce quella precedente e, conseguentemente, ai fini del posizionamento nella graduatoria, sarà tenuta in considerazione la data di inoltro telematico della nuova istanza.

## ART. 9 - Valutazione delle istanze

1. Il COA energia provvede alla valutazione di ammissibilità delle istanze presentate, sulla base dei requisiti definiti all'articolo 4 del presente avviso.
2. Sono altresì considerate inammissibili le istanze:
  - a) presentate da soggetto che non rientra tra quelli individuati quali possibili beneficiari all'articolo 3;
  - b) presentate in via telematica oltre il termine indicato all'articolo 8, comma 2;
  - c) la cui documentazione cartacea non pervenga al COA energia entro i termini e con le modalità previsti all'articolo 8, commi 3 e 4;
  - d) incomplete, ovvero inoltrate con modulistica non integralmente compilata o sprovviste di uno o più documenti obbligatori previsti all'articolo 8 comma 5;
  - e) non coerenti con i limiti minimo e massimo di finanziamento indicati all'articolo 4 comma 4;
  - f) non coerenti con i criteri di selezione di cui all'articolo 5.
3. Nel corso della fase valutativa, il COA energia si avvale della facoltà di invitare i beneficiari a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati.
4. Il COA energia, entro il 30 marzo 2012, trasmette al Servizio per l'attuazione del piano energetico l'esito delle valutazioni di ammissibilità e la relativa graduatoria, stilata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, al fine di consentire ai competenti uffici di predisporre gli atti amministrativi di approvazione della graduatoria definitiva e di impegno della spesa necessaria per assicurare l'erogazione dei contributi.
5. Entro quindici giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria definitiva da parte Servizio per l'attuazione del piano energetico, il COA energia comunica per iscritto agli istanti l'ammissione o meno al contributo.
6. La graduatoria delle istanze ammissibili di cui al comma 4 del presente articolo avrà validità sino al 31 dicembre 2012. Le istanze in graduatoria, escluse dal finanziamento di cui al presente avviso, causa esaurimento dei fondi a disposizione, potranno essere finanziate con eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili, anche a seguito di rinunce da parte di soggetti beneficiari, così come definite al successivo art. 12, o in caso di revoca, così come definita al successivo art. 13.

## **ART. 10 - Consegna dei risultati dell'audit e della certificazione energetica, verifiche tecnico-amministrative ed erogazione dei contributi**

1. Entro il 31 dicembre 2012, i soggetti beneficiari devono ultimare le attività previste all'articolo 4, comma 1, lettere a. e b., e consegnare al COA energia, secondo le modalità previste all'articolo 8, comma 4, una copia della documentazione tecnica prodotta, pena la revoca del contributo.
2. Il COA energia, nel modo ritenuto più efficace, entro 45 giorni dal ricevimento dell'audit e della certificazione energetica, anche tramite la richiesta di integrazioni e chiarimenti, accerta la conformità tecnica degli stessi, ovvero la loro rispondenza alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a. e b. e comunica l'esito della verifica al Servizio per l'attuazione del piano energetico.
3. I Soggetti beneficiari dovranno procedere alla rendicontazione delle spese sostenute, attraverso il sistema informativo SISPREG, entro 60 giorni dalla data di consegna della documentazione di cui al precedente comma 1, pena la revoca del contributo.
4. L'Assessorato attività produttive provvederà all'erogazione del contributo sulla base della documentazione amministrativo-contabile attestante i costi ammissibili sostenuti.

## **ART. 11 - Controlli**

1. La Regione, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso e dalla pertinente normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

## **ART. 12 - Rinuncia**

1. Successivamente all'atto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 4, i soggetti beneficiari che intendano rinunciare, in tutto o in parte, al contributo dovranno darne tempestiva comunicazione al COA energia e comunque entro il 31 dicembre 2012, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 4. Il COA energia provvederà a darne immediata comunicazione al Servizio per l'attuazione del piano energetico.

## **ART. 13 - Revoca**

1. Costituirà motivo di revoca del finanziamento:



- a) la mancata partecipazione alla giornata formativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b.
  - b) la mancata consegna al COA energia della documentazione tecnica completa entro il 31 dicembre 2012;
  - c) la realizzazione di documentazione tecnica non conforme a quanto previsto all'articolo 2, commi a. e b.;
  - d) la rendicontazione delle spese oltre il termine previsto all'art.10, comma 3.
2. I casi di revoca devono essere comunicati dal COA energia al Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione.

### **ART. 14 - Informazioni**

1. Richieste di informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze o alla predisposizione della documentazione potranno essere formulate:
  - scrivendo a “COA energia c/o Finaosta S.p.A. – casella postale 285 – Ufficio Aosta Ribitel – 11100 Aosta (Ao)”;
  - presentandosi allo sportello informativo “Info Energia Chez Nous”, Avenue du Conseil des Commis, 23 – 11100 AOSTA (per gli orari di sportello consultare la pagina [http://www.regione.vda.it/energia/centro\\_osservazione\\_energia/sportello\\_informativo/oraridia\\_pertura](http://www.regione.vda.it/energia/centro_osservazione_energia/sportello_informativo/oraridia_pertura));
  - inviando una mail a [infoenergia@regione.vda.it](mailto:infoenergia@regione.vda.it);
  - telefonando al Numero Verde 800 604110;
  - consultando il sito internet del CELVA [www.celva.it](http://www.celva.it), sezione territorio, nello spazio dedicato al progetto Réseau Energie.

### **ART. 15 - Produzione di materiali, divulgazione dei risultati e obblighi pubblicitari**

1. La Regione, avvalendosi del COA energia, pubblicizza i progetti finanziati con il presente avviso. Con l'accettazione del contributo gli Enti autorizzano la Regione e Finaosta S.p.A. all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant'altro necessario ai fini della pubblicizzazione dell'iniziativa.
2. Il beneficiario è informato che il proprio nominativo sarà inserito negli elenchi pubblici dei beneficiari del POR FESR Competitività regionale 2007/2013 di cui all'art. 7, paragrafo 2, lettera d) del Reg. (CE) n. 1828/2006.
3. I beneficiari del finanziamento sono tenuti a dare la massima informazione e diffusione dei risultati del progetto finanziato.

4. Poiché le presenti iniziative sono finanziate dal Programma operativo regionale Competitività regionale 2007/2013, i partecipanti ai progetti diventano testimonial diretti del valore aggiunto delle politiche comunitarie e pertanto hanno l'obbligo di inserire in qualsiasi documento riguardante il progetto e diffuso presso il pubblico indicazioni da cui risulti che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.

### **ART. 16 - Altri obblighi per i beneficiari**

1. Il beneficiario si impegna inoltre a:

- a) rispettare nell'esecuzione dell'intervento la normativa comunitaria in materia di appalti, ambiente e pari opportunità e non discriminazione;
- b) fornire alla Regione, con cadenza bimestrale mediante l'apposito applicativo SISPREG, i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'azione e lo scambio sicuro dei dati con lo Stato e la Commissione europea;
- c) predisporre la rendicontazione a valere sul POR FESR 2007/2013 delle spese sostenute per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4 del presente avviso, secondo le modalità che verranno indicate dalla Regione, in merito alla tempistica e alla documentazione necessaria;
- d) fornire alla Regione, almeno annualmente e, comunque, quando richiesto, le informazioni relative allo stato di avanzamento degli interventi e all'utilizzazione degli importi trasferiti, anche ai fini della sorveglianza e della valutazione del POR FESR 2007/2013, e necessarie per elaborare il Rapporto annuale di esecuzione ed il Rapporto finale di esecuzione del Programma, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta ai sensi della normativa comunitaria e statale;
- e) tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi di cui all'articolo 4;
- f) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni relative agli interventi attuati, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli audit e alla valutazione dell'operazione cofinanziata;
- g) osservare, per quanto di competenza, nell'attuazione degli interventi, le norme comunitarie contenute, in particolare, nei regolamenti (CE) n. 1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1828/2006 (in ordine a: modalità di attuazione, sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, rispetto delle politiche comunitarie, comunicazione);
- h) accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull'attuazione degli interventi e sull'utilizzo dei contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste;
- i) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'articolo 90 del



- regolamento (CE) n. 1083/2006, fino al 31 agosto 2020 o fino ai tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo l'eventuale chiusura parziale del Programma;
- j) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalla sezione 1 del regolamento (CE) n. 1828/2006 e, in particolare, informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi;
  - k) osservare le norme in materia di ammissibilità delle spese statali e comunitarie.
  - l) ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di progetto).

### **ART. 17 - Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente previsto dall'avviso si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare:
  - regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, recante le disposizioni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) così come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
  - regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali comunitari così come modificato dal regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008, dal regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 e dal regolamento (UE) 539/2010;
  - regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
  - decisione della Commissione n. C/2007/3867 del 7 agosto 2007, che adotta il Programma operativo, per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella regione Valle d'Aosta;
  - deliberazione della Giunta regionale n. 2385 del 31 agosto 2007 recante approvazione del testo definitivo del Programma Operativo Competitività regionale 2007/2013, per l'intervento del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;



- criteri di selezione delle operazioni finanziabili dal POR FESR Competitività regionale 2007/2013, approvati dal Comitato di sorveglianza mediante procedura scritta che si è conclusa positivamente in data 16 marzo 2010 (nota prot. n. 731/PRO);
- sistema di gestione e controllo del POR FESR 2007/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 910 del 3 aprile 2009.

### **ART. 18 - Trattamento dei dati personali**

1. La Regione e il COA energia di Finaosta S.p.A. sono vincolati al rispetto del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivo per le finalità, anche divulgative, del presente avviso e per scopi istituzionali.

### **ART. 19 - Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio per l’attuazione del piano energetico. Il COA energia è incaricato dell’istruttoria.

